



COMUNE DI CAPO DI PONTE
Provincia di Brescia

Unione dei Comuni della Media Vallecamonica "Civiltà delle Pietre"

Capo di Ponte 02 marzo 2015

Prot. 0000342

ORDINANZA N. 01

OGGETTO: Ordinanza sulle disposizioni generali di detenzione, contro il maltrattamento degli animali e disciplina per la loro circolazione nel territorio comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, numerosi detentori di cani, per incuria e negligenza, lasciano circolare i propri cani in zone pedonali, strade, giardini ed altre aree pubbliche, arrecando pericolo per la pubblica incolumità e causando problemi igienici a causa dell'insudiciamento del suolo pubblico;
PREMESSO che il suolo pubblico, a causa dell'incuria dei proprietari, viene di sovente insudiciato dagli escrementi degli animali e i cittadini diligenti lamentano tale situazione;

DATO ATTO che esiste un effettivo disagio dei cittadini causato dall'assenza del dovere civico dei proprietari/conducenti di animali di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti ed al loro smaltimento tra i rifiuti;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, l'igiene, la pulizia ed il decoro del paese;

RITENUTO anche che il maltrattamento degli animali sia contrario al senso di rispetto verso gli animali ed i loro diritti, nonché contrasti con la sensibilità dei cittadini;

RITENUTO opportuno intervenire con provvedimenti atti a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

VISTA la necessità di disciplinare la circolazione dei cavalli nei centri abitati e sulle strade urbane ed extraurbane del territorio comunale;

Vista la Legge 14.08.1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);

Visti gli art. 83 e successive modifiche del DPR n. 320/54 Regolamento Generale di Polizia Veterinaria;

Visto l'art. 727 C.P. (maltrattamenti di animali) come modificato con legge 22.11.1993 n. 473;

Visto il DPR n. 624/82, attuazione della direttiva CEE n. 77489;

Visto il punto 39 del capitolo III dell'allegato al DPR n. 624/82;

Vista la Legge 20.07.2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

Vista la Legge Regionale n. 16 del 20.07.2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione)

Vista l'Ordinanza del 03.03.2009, emanata dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009);

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

ART. 1

I proprietari sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

- È fatto assoluto divieto abbandonare animali sul territorio del Comune;
- È assolutamente vietato lasciare cani in libertà nella pubblica via;

ART. 2

Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igieniche-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, un animale è ritenuto responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole;

- È fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali, tipici della specie, e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite.

I criteri principali per la detenzione di animali d'affezione sono così dettagliati:

- Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
- Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
- I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
- La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 3 metri di lunghezza e non più di due metri dal suolo.
- Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 6 metri quadrati per capo adulto, più ulteriori 3 metri quadrati per ogni capo aggiunto, fatte salve le particolari esigenze di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
- Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

ART. 3

- Il proprietario, il possessore o il detentore anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita.
- In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al punto precedente.
- Il proprietario, il possessore, il detentore, è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dall'evento.
- La scomparsa, per qualsiasi causa di un cane dev'essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore, entro 3 giorni all'ASL territorialmente competente o alla polizia locale del comune ove è avvenuto l'evento.
- Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione ad una struttura ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al più presto alla struttura stessa o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.

ART.4

- È fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali; sono assolutamente vietati i combattimenti fra animali;
- È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati, senza considerare la specie o l'età;

ART. 5

- È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta;
- E' fatto obbligo, quando ci si trova su area pubblica con i propri animali, essere forniti di idonei strumenti per la raccolta delle eventuali deiezioni, tali strumenti dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza;
- E' fatto obbligo per i cani appartenenti a razze pericolose o di grossa taglia utilizzare sempre il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- A prescindere dal tipo di cane, portare con sé un guinzaglio, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

ART. 6

- È fatto assoluto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà;

ART.7

- Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime superiori all'apertura alare delle specie detenute;

ART. 8

- È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico;

ART. 9

- È fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune forme di intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto;
- È vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali;

ART. 10

- È proibito a chiunque preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani;

ART. 11

- È assolutamente vietato transitare con cavalli (o altri animali equini, bovini, ovini) sui marciapiedi e sulle aree pedonali;
- È fatto assoluto divieto di transitare con cavalli nell'antico nucleo del centro storico;
- Il transito dei cavalli (o altri animali equini, bovini, ovini) lungo le strade urbane e rurali deve avvenire in modo da evitare qualsiasi pericolo nei riguardi delle persone e delle cose;
- Sono vietati sosta e bivacco con cavalli in aree pubbliche al di fuori dei luoghi attrezzati;
- Il transito dei cavalli sulle strade urbane è consentito unicamente ad animali attrezzati con apposito sistema di raccolta degli escrementi;
- La circolazione, anche sulle piste ciclabili, deve avvenire al "passo" o comunque evitando ogni sorta di pericolo per l'incolumità dei fruitori della stessa;

DISPONE

Chiunque viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza soggiace alle seguenti sanzioni amministrative:

La somma di Euro 300,00 per le infrazioni di cui agli artt.4,6,10;

La somma di Euro 200,00 per le infrazioni di cui agli artt.1 comma 1, art. 2 comma 1-3-7, art.8, art.9, art.11 comma 1 e 2

La somma di Euro 75,00 per le infrazioni di cui agli artt. art. 2 comma 2-4-5-6, art. 5 comma 1, art.7, art. 11 comma 3-4-5-6.

La somma di Euro 50,00 per le infrazioni di cui agli artt. 1 comma 2, art.3 e art. 5 comma 2-3-4.

La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti emesse.



IL SINDACO
Francesco Manella